

ORIGINALE



COMUNE DI MESOLA
PROVINCIA DI FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°. 8
del 08/04/2015

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e della detrazione IUC –componente TASI per l'anno 2015.

L'anno 2015 il giorno 08 del mese di aprile alle ore 21:00 , nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale provinciale vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale:

All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ ASSENTE	SCRUTATORE
1	PADOVANI GIANNI MICHELE	SINDACO	P	
2	ZUCCONELLI DARIO	CONSIGLIERE	P	
3	BIOLCATI RINALDI DARIO	CONSIGLIERE	P	
4	FABBRI LARA	CONSIGLIERE	P	
5	BELLINI ELISA	CONSIGLIERE	P	
6	UCCELLATORI GUGLIELMO	CONSIGLIERE	P	
7	KHARABI SARA	CONSIGLIERE	P	X
8	GATTI MICHELE	CONSIGLIERE	P	
9	FARINELLA FRANCESCA	CONSIGLIERE	P	X
10	MARCHETTI PRIMO	CONSIGLIERE	P	
11	MAINARDI LUCA	CONSIGLIERE	A-G	
12	MOSCHINI EMANUELE	CONSIGLIERE	P	X
13	TANCINI LUCIANO	CONSIGLIERE	P	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. f.f.Gaetano Sabbatini , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Padovani Gianni Michele
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su nastro magnetico e conservata agli atti, come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29.04.2014, il quale dispone che:

- 1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.*
- 2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

CONSIDERATO che la legge n. 147/ 2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'*articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'*articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*.

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 -bis, del D.L. n. 557 del 1993 (convertito in L. 133/1994), l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

DATO ATTO:

- che le risorse provenienti dalla TASI, stimate per effetto delle aliquote di cui al presente atto, e al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità, in €. 530.000,00 garantiscono la copertura di circa il 46,42% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad € 1.141.715,70 come desunti dallo schema sotto riportato:

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€.	80.676,50
POLIZIA MUNICIPALE	€.	225.752,25
VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€.	481.826,28
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	€.	46.828,25
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	€.	306.632,42
TOTALE	€.	1.141.715,70

- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota TASI solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 (convertito in L. 214/2011), tutte fattispecie non soggette ad IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare

effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

VISTO l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della IUC (Imposta Unica Comunale) – componente servizi indivisibili TASI, approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 29.04.2014, avente efficacia dal 1 gennaio 2014;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. n. 301 del 30.12.2014, con cui è stato disposto il rinvio al 31.03.2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2015, pubblicato nella G.U. n. 67 del 21.03.2015, con cui è stato disposto il rinvio al 31.05.2015 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;

ACCERTATO, che in base alle stime operate dal Settore Finanziario e Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote e le detrazioni sotto indicate ammonta ed euro 530.000,00 e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

1. aliquota Tasi del 3,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;
2. detrazione per l'abitazione principale fissa nella misura di €. 50,00 rapportata alla quota di possesso dell'immobile e al periodo di detenzione annuo;
3. Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

DATO ATTO che comunque rimane facoltà dell'Ente modificare le predette aliquote e la detrazione prevista per l'abitazione principale entro il termine del 30/09/2015, a norma dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai

primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione come da verbale n. 4 del 20.03.2015, che rimane depositato agli atti del Servizio Tributi, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2010;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

IL SINDACO mette ai voti la proposta principale;
Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 3 (Marchetti, Moschini, Tancini);

DELIBERA

- 1) Le premesse sono qui tutte richiamate ed approvate;
- 2) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):
 - aliquota Tasi del 3,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU;
 - detrazione per l'abitazione principale fissa nella misura di €. 50,00 rapportata alla quota di possesso dell'immobile e al periodo di detenzione annuo;
 - Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;
- 3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta :
 - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
 - servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€.	80.676,50
POLIZIA MUNICIPALE	€.	225.752,25
VIABILITA' E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	€.	481.826,28
AMBIENTE E VERDE PUBBLICO	€.	46.828,25
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	€.	306.632,42
TOTALE	€.	1.141.715,70

- 4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote

della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Limite aumentato dello 0,8 per mille dal Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 maggio 2014, n. 68* e, successivamente, dall' *art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

- 5) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015;
- 6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 del 29.04.2014;
- 7) Di incaricare il Funzionario responsabile dell'IMU a trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente, stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.9, contrari n. 3 (Marchetti, Moschini, Tancini);

DELIBERA

-di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. dell'art.134 del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

COMUNE DI MESOLA

(Provincia di Ferrara)

Servizio Economico Finanziario

Allegato alla proposta di deliberazione avente per **OGGETTO:**
“Approvazione delle aliquote e della detrazione IUC-componente TASI per l’anno 2015.”

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del servizio, nel rimettere la proposta di deliberazione di cui all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime **parere favorevole**, in ordine alla regolarità tecnica della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.
Mesola, 17.03.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Responsabile dei servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, **non esprime alcun parere** in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.
- Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n.267.

Mesola, 17.03.2015

IL RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Padovani Gianni Michele



Il Segretario Comunale
f.f. Gaetano Sabattini

PUBBLICAZIONE

N. 142 REG. PUBBL

Certifico, io sottoscritto, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 13 APR. 2015 all'Albo Pretorio on line del Comune ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Mesola, 13 APR. 2015



Il Responsabile del Servizio Segreteria
Sabattini Gaetano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ,per:

Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Mesola, _____

Il Responsabile del Servizio Segreteria
Sabattini Gaetano